

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

62° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 1998

Presidenza del presidente OSSICINI
indi del vice presidente ASCIUTTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3449) Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bampo ed altri; Bracco ed altri

(848) LA LOGGIA ed altri: Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato

(3023) BISCARDI ed altri: Contributo vincolato al Centro nazionale del libro parlato

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3449. Assorbimento dei disegni di legge nn. 848 e 3023)

PRESIDENTE Pag. 2, 3
BISCARDI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione 2

(3167) Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonchè modifiche alla normativa sui beni culturali

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE:
– ASCIUTTI (*Forza Italia*) 13, 15
– OSSICINI (*Rin. Ital. e Ind.*) 4, 5, 6 e *passim*
ASCIUTTI (*Forza Italia*) 6, 9
LA VOLPE, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali 5, 7, 9 e *passim*
LOMBARDI SATRIANI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 5
MARRI (*AN*) 5, 6, 12 e *passim*
MASULLO (*Dem. Sin. - l'Ulivo*), relatore alla Commissione 4, 7, 9 e *passim*
MELE (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 13
RESCAGLIO (*PPI*) 9, 13, 14

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

Presidenza del presidente OSSICINI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3449) Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bampo ed altri; Bracco ed altri

(848) LA LOGGIA ed altri: Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato

(3023) BISCARDI ed altri: Contributo vincolato al Centro nazionale del libro parlato
(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3449. Assorbimento dei disegni di legge nn. 848 e 3023)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bampo, Alborghetti, Apolloni, Balocchi, Fontan, Santandrea, Calzavara e Rodeghiero; Bracco, Soave, Grignaffini, Petrella, Mauro, Sica, Capitelli, Dedoni, Acciarini, Melandri, Giulietti, Colombo Furio, Vignali e Follini; «Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato», d'iniziativa dei senatori La Loggia, Corsi Zeffirelli, Germanà, Schifani, Pedrizzi, Tomassini e Ascutti e «Contributo vincolato al Centro nazionale del libro parlato», d'iniziativa dei senatori Biscardi, Pagano, Mele, Bruno Ganeri e Occhipinti.

Prego il senatore Biscardi di riferire alla Commissione sui disegni di legge in titolo.

BISCARDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, è pervenuto presso il nostro ramo del Parlamento il testo di un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, risultante dalla unificazione di diversi disegni di legge, presentati da varie parti politiche. Anche al Senato sono state avanzate proposte di legge di varie parti politiche, tendenti a prevedere la concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione

italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre.

Preciso che, presso la Camera dei deputati, l'iniziale stanziamento di risorse pari a 5 miliardi, interamente destinato al Centro nazionale, è stato ridotto a 4,250 miliardi ed è stata destinata la somma di 450 milioni al Centro internazionale del libro parlato di Feltre, anch'esso assoggettato – come già il Centro nazionale – alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Rifacendomi alla discussione già svoltasi presso la Camera dei deputati, aggiungo che non si può certamente parlare di un intervento di tipo assistenziale, come qualcuno ha superficialmente detto, trattandosi piuttosto di un intervento di natura culturale, destinato ad ampliare l'offerta decentrata dei documenti curati dai due centri destinatari dei contributi: si tratta della diffusione del libro a favore della categoria dei non vedenti che ha naturalmente bisogno del contatto con il libro stesso per superare la solitudine implicita alla sua condizione. Poiché si tratta di un intervento culturale particolarmente significativo, propongo alla Commissione di procedere alla rapida approvazione del disegno di legge n. 3449, trasmesso dalla Camera, con assorbimento dei disegni di legge presentati al Senato, con l'apporto ed il voto favorevole – auspicio – di tutte le parti politiche.

PRESIDENTE. È stato proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 3449. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Premessi i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni 1^a e 5^a, mi associo alle considerazioni del relatore in ordine all'urgenza di approvare definitivamente il provvedimento.

Poiché nessuno ha chiesto di intervenire in discussione generale, passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 3449:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1998 è attribuito all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, un contributo annuo di lire 4.250 milioni.

2. A decorrere dal 1998 è attribuito al Centro internazionale del libro parlato di Feltre un contributo annuo di lire 450 milioni.

3. L'attività del Centro nazionale del libro parlato rimane sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. L'attività del Centro internazionale del libro parlato di Feltre è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.700 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 3449 nel suo complesso.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, risultano assorbiti i disegni di legge nn. 848 e 3023.

(3167) Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3167. Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri, nel corso della quale si è esaurita l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Mi scuso innanzitutto se nell'esprimere le mie argomentazioni sarò molto sintetico ma mi rendo conto della urgenza di procedere all'approvazione del provvedimento in tempi rapidi. Esprimo comunque parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1, ad eccezione dell'1.1, dell'1.11, dell'1.12 e dell'1.13. Per quanto riguarda in particolare l'1.7, il mio parere contrario è motivato dal fatto che appare inopportuna l'attribuzione delle spese relative al personale ai nuovi istituti, dal momento che ciò li renderebbe completamente autonomi, come non è nello spirito della legge. L'emendamento 1.10 appare pleonastico, dal momento che il parere delle Commissioni parlamentari competenti sul regolamento di cui al comma 5 sarà comunque espresso, ai sensi della legge n. 59 del 1997. Gli emendamenti 1.8 e 1.9 superano infine il triennio di riferimento del bilancio vigente.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*
Il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

LOMBARDI SATRIANI. Pur avendo ascoltato il parere negativo che il senatore Masullo ha espresso, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 1.2 e non in omaggio ad una astratta coerenza. Vorrei pertanto che rimanesse agli atti il mio profondo rammarico per il mancato recepimento da parte del legislatore del concetto di cultura come insieme di molteplici universi culturali profondamente differenziati, in quanto esito di processi di trasformazione diversi e anche socialmente connotati. Si sarebbe potuto contribuire fortemente ad una diversa concezione, più moderna e più articolata, del concetto di cultura, ed inoltre contrastare la sua percezione in termini rigidamente classisti, come è avvenuto finora, ritenendosi unico universo culturale degno quello della cultura di *élite*. Purtroppo, per stringatezza di articolato, il legislatore finirà per perdere l'occasione di contribuire ad una diversa concezione e percezione dei molteplici universi culturali compresenti nella nostra società.

Poichè sono convinto che le leggi hanno anche una funzione pedagogica, testimoniano dei valori e contribuiscono a formarli, non posso pertanto che ribadire il mio profondo rammarico: si è persa un'occasione, rigettando queste sommesse proposte emendative, per contribuire ad una più moderna ed articolata concezione di cultura.

MARRI. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole in quanto condividiamo largamente tutte le argomentazioni che il senatore Lombardi Satriani ha portato a sostegno di questo emendamento. Riteniamo che esso potrebbe essere accolto, in quanto fornisce elementi di chiarimento ed una formulazione molto più chiara per quanto riguarda l'arte in generale. In merito faccio appello anche agli altri colleghi: credo si possa dare un voto favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Lombardi Satriani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Lombardi Satriani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Lombardi Satriani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Rescaglio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Lombardi Satriani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Asciutti.

ASCIUTTI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

MARRI. Signor Presidente, ritiriamo sia l'emendamento 1.8 che il successivo emendamento 1.9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal Governo.

È approvato.

La senatrice Bucciarelli ha trasformato i suoi emendamenti 1.15 e 1.13/1 nel seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3167,

considerato che l'arte contemporanea è elemento qualificante del patrimonio culturale nazionale e del suo sviluppo;

riconosciuto necessario:

che lo Stato e le regioni e gli enti locali concorrano allo sviluppo dell'arte contemporanea;

che le istituzioni pubbliche mettano a disposizione degli artisti contemporanei luoghi e mezzi necessari;

ritenuto che a tal fine debbano essere valorizzate e sostenute, in quanto di interesse nazionale, esperienze già esistenti nel settore anche grazie al contributo di regioni, enti locali e privati, e che sia opportuno procedere alla creazione di ulteriori centri;

impegna il Governo:

a promuovere una più intensa collaborazione tra gli enti interessati ed in primo luogo tra Stato e regioni, al fine di sviluppare l'arte contemporanea creando nuovi centri da mettere a disposizione degli artisti e sostenendo quelli attivi che svolgono una qualificata azione culturale;

a prevedere una apposizione di risorse finanziarie nella legge finanziaria per il 1999 da destinare ai centri già operanti e alla realizzazione di nuovi centri regionali di arte contemporanea in collaborazione con le regioni».

0/3167/1/7^a

BUCCIARELLI

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è favorevole.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché il Governo e il relatore si sono pronunciati in favore dell'ordine del giorno, non è necessario metterlo in votazione.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Attività didattica nei musei)

1. Le spese per la promozione culturale e didattica nelle ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali si intendono comprensive delle spese finalizzate a potenziare il servizio di attività didattica rivolto al pubblico scolastico. A tal fine gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, possono avvalersi della collaborazione di operatori esterni. Gli incarichi relativi a tali prestazioni possono essere conferiti ad istituzioni pubbliche, tramite apposite convenzioni, o a soggetti privati prescelti sulla base della preparazione specifica e dell'esperienza maturata.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Attività didattica nei musei)

«1. Al fine di potenziare il servizio di attività didattica rivolto al pubblico scolastico, gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali provvedono a realizzare accordi e programmi con le amministrazioni scolastiche periferiche o singole istituzioni, e quindi possono avvalersi della collaborazione di istituzioni pubbliche, tramite apposite convenzioni, o di soggetti privati scelti sulla base della preparazione scientifica e dell'esperienza maturata. Le spese per tale attività rientrano nelle ordinarie unità previsionali di base del Ministero per i beni culturali e ambientali, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

2.1

BISCARDI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «al pubblico scolastico», inserire le seguenti: «e alla scuola, con particolare riguardo alla formazione dei docenti».

2.2

RESCAGLIO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «al pubblico scolastico», inserire le seguenti: «Gli istituti dipendenti dal Ministero per i

beni culturali e ambientali svolgono un pubblico servizio di educazione storico-artistica».

2.3

IL RELATORE

L'emendamento 2.1, presentato dal senatore Biscardi, è stato ritirato.

RESCAGLIO. Signor Presidente, con l'emendamento 2.2 si vuole richiamare l'attenzione sul problema urgente della preparazione degli insegnanti, per comprendere meglio quanto nel disegno di legge viene formulato. Si tratta quindi di un tentativo di creare una logica diversa dell'aggiornamento culturale.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.3. Esso intende riassumere l'intera questione oggetto dell'articolo, sottolineando la funzione di pubblico servizio di educazione storico-artistica che svolgono gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali. Al riguardo desidero chiarire che l'emendamento è da intendersi volto a premettere il periodo proposto all'inizio del comma 1, anziché a collocarlo dopo il primo periodo come avevo indicato. Mi pare infatti opportuno, ripensandoci, che questo dettato costituisca in qualche modo il principio ispiratore di cui le altre particolarità sono soltanto le conseguenze. Pertanto, vorrei che il mio emendamento fosse inteso nel senso che, al comma 1, si premettono ai periodi successivi le parole: «Gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali svolgono un pubblico servizio di educazione storico-artistica», lasciando inalterato il resto.

Sull'emendamento 2.2 il parere del relatore è contrario, perchè mi pare che esso non aggiunga nulla di nuovo, ma sottolinei eventualmente una funzione di formazione dei docenti che in qualche modo o si può intendere riassorbita, oppure, se diventa in qualche modo preminente, può alterare il senso stesso dell'articolo. Il problema è quello di potenziare l'attività didattica dei musei e delle organizzazioni museali rivolta al pubblico scolastico. Questo è il principio ispiratore dell'articolo; se introduciamo anche la formazione dei docenti probabilmente aggiungiamo qualcosa di certamente interessante ma che va al di fuori dell'obiettivo che si pone il presente provvedimento.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore sull'emendamento 2.2 ed esprimo parere favorevole all'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

ASCIUTTI. Dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 2.2, presentato dal senatore Rescaglio; se è pur vero, infatti, che inserendo quanto stabilito nell'emendamento in questione si modifica in parte l'impianto dell'articolo 2, è d'altronde fondamentale prevedere anche nei confronti dei nostri docenti un'attenzione di questo tipo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Rescaglio.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 3.

Art. 3.

(Partecipazione a fondazioni)

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzato a partecipare a fondazioni costituite o da costituire con altri soggetti pubblici o privati per la gestione di musei, di complessi monumentali, di gallerie, di scavi di antichità e di parchi archeologici.

2. Al patrimonio delle fondazioni il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipa mediante concessioni d'uso, consono alla loro natura storica od artistica, dei beni culturali che ha in consegna.

3. L'atto costitutivo o lo statuto delle fondazioni debbono prevedere che, in caso di estinzione, i diritti d'uso dei beni di cui al comma 2 si estinguono anch'essi.

4. Lo statuto deve prevedere l'istituzione, nell'ambito della fondazione, di un comitato tecnico-scientifico, composto da rappresentanti dei fondatori con professionalità e competenze specifiche rispetto ai compiti delle fondazioni e presieduto da una personalità del mondo della cultura nominata dal Ministro per i beni culturali e ambientali. Il comitato tecnico-scientifico determina gli indirizzi culturali per l'attività delle fondazioni e si esprime sulle questioni che ad esso vengano sottoposte dai fondatori.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può partecipare a fondazioni costituite o da costituire con altri soggetti pubblici o privati per la gestione di musei, di complessi monumentali, di gallerie, di scavi di antichità e di parchi archeologici».

3.6

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo la parola: «fondazioni» inserire le seguenti: «con specifiche finalità culturali».

3.10

RESCAGLIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o privati».

3.7

MELE

Al comma 1, sostituire le parole: «pubblici o privati» con le seguenti: «pubblici e privati».

3.2

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali».

3.8

MELE

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sottoposto al controllo vincolante delle sovrintendenze competenti per materia e per territorio».

3.3

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo statuto della fondazione deve prevedere, accanto agli organi gestionali, l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto da personalità di indiscussa autorevolezza negli specifici settori in cui la fondazione opera. Il comitato tecnico-scientifico, il cui presidente è nominato dal Ministro per i beni culturali e ambientali, determina gli indirizzi culturali per l'attività della fondazione e si esprime sulle questioni ad esso sottoposte dai fondatori».

3.11

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «rappresentanti dei fondatori» con le seguenti: «rappresentanti delle amministrazioni fondatrici».

3.9

MELE

Al comma 4, sostituire le parole: «nominata dal Ministro per i beni culturali e ambientali» con le seguenti: «designata dal Ministero per i beni culturali e ambientali».

3.4

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «sentito il parere vincolante delle sovrintendenze competenti per materia e per territorio».

3.5

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Presidenza del vice presidente ASCIUTTI

MARRI. Con l'emendamento 3.1 chiediamo la soppressione dell'articolo 3 non tanto perchè non siamo favorevoli alla partecipazione o alla costituzione delle fondazioni quanto perchè riteniamo che le disposizioni vigenti del codice civile stabiliscano che la qualità di associato non sia trasmissibile. L'articolo 25 del codice civile detta, in particolare, disposizioni sul controllo sull'amministrazione delle fondazioni, stabilendo che: «L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina ed alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti...». L'articolo 3 al nostro esame di fatto prevede che il Ministero dia in concessione ai privati l'enorme patrimonio culturale del nostro paese senza adeguate forme di controllo e questo ci sembra eccessivo. Chiediamo, pertanto, che tale disposizione sia soppressa e che la gestione dei musei, dei complessi monumentali, delle aree e dei parchi archeologici rimanga affidata al Ministero e alle sovrintendenze.

Inoltre, questo articolo crea una situazione di monopolio in quanto al comma 4 è stabilito che lo statuto deve prevedere l'istituzione, nell'ambito della fondazione, di un comitato tecnico-scientifico, che determina gli indirizzi culturali per l'attività delle fondazioni, il cui presidente è nominato dal Ministro. Ci sembra un po' troppo: gli indirizzi devono sempre rimanere in mano allo Stato ed alle sovrintendenze.

Con l'emendamento 3.2 chiediamo inoltre di sostituire le parole: «pubblici o privati» con «pubblici e privati». Non capiamo il motivo per cui gli uni debbano essere alternativi agli altri.

Quanto all'emendamento 3.3, riteniamo che il controllo debba essere esercitato dalla sovrintendenza competente per materia e per territorio. È impensabile affidare tale compito alla fondazione o all'ente pubblico perchè è in gioco l'imponente patrimonio culturale del nostro paese.

Con l'emendamento 3.4 chiediamo poi che la nomina del presidente del comitato non avvenga ad opera del Ministro per i beni culturali e ambientali, ma su designazione del Ministero.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. C'è una differenza fra le parole «nominare» e «designare», che hanno un diverso significato. Comunque, qualcuno dovrà pure «nominare».

MARRI. Sì, il Ministero, che ha i suoi funzionari; ebbene, designi uno dei suoi funzionari a svolgere questo compito.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Ministero è un'entità astratta e pertanto è il Ministro, secondo me, che dovrebbe indicare questa persona.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei capire meglio qual è la proposta del senatore Marri.

MARRI. Io chiedo che questa persona sia designata nell'ambito del Ministero dei beni culturali.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Ma «nell'ambito» significa tra i funzionari del Ministero. Il Ministero è il soggetto che nomina oppure è l'ambito in cui viene effettuata la nomina?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prendendo l'emendamento alla lettera, e supponendo che la Commissione lo approvasse, sostituire l'espressione «nominata dal Ministro» con l'altra «designata dal Ministero» significherebbe che un dirigente del Ministero per i beni culturali potrebbe designare questa persona.

MARRI. Esatto.

PRESIDENTE. Se questa è la proposta, possiamo metterla in votazione così.

MARRI. È questa, signor Presidente, e vorrei spiegarne la motivazione. Si tratta di sottrarre la nomina del presidente alla responsabilità politica del Ministro, tanto più che le persone nominate rimangono in carica come minimo dieci anni e quindi assai più a lungo del Governo.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 3.5, esso è volto a ribadire la necessità che vi sia sempre un controllo sia per materia che per territorio da parte delle sovrintendenze.

PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento 3.6.

RESCAGLIO. L'emendamento 3.10 propone soltanto una precisazione: il riferimento è a fondazioni che abbiano specifici programmi culturali, quindi non a qualunque fondazione.

MELE. Signor Presidente, i miei emendamenti esprimono, a parte la preoccupazione che avevo già manifestato precedentemente sul complesso dell'articolo riguardo alle fondazioni, quella che il possibile rapporto con i privati possa creare una debolezza del settore pubblico e non meglio precisate condizioni a favore delle fondazioni private, tant'è vero che chiedo di sopprimere le parole «o privati». In secondo luogo, per quanto riguarda l'emendamento 3.8, ritengo necessario che la fondazione sia costituita sentito anche il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La richiesta non è pleonastica: vuole fissare una regola. Diversamente, tra l'altro, non si comprende neanche quale ruolo debba avere questo Consiglio.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.9, esso prevede che il comitato tecnico-scientifico sia composto non da rappresentanti dei fondatori bensì da rappresentanti delle amministrazioni fondatrici; tuttavia, sapendo che vi sono obiezioni su questo punto, sono disponibile a discuterne.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 3.11 intende venire incontro ad alcune esigenze emerse dalla discussione, tra cui proprio alcune espresse dal senatore Mele; innanzitutto, a quella di una più precisa definizione del comitato tecnico-scientifico, in modo da renderlo effettivamente adeguato alla responsabilità che esso assume. In questo spirito, mentre nell'articolo 3 il comitato è costituito da rappresentanti dei fondatori, con professionalità e competenze specifiche, nel mio emendamento esso risulta composto da personalità di indiscussa autorevolezza negli specifici settori in cui la fondazione opera e viene presieduto da una personalità nominata dal Ministro per i beni culturali e ambientali. È appunto tale comitato che determina gli indirizzi culturali per l'attività della fondazione. Al relatore è sembrato che tale formulazione fosse più concreta e quindi più atta a garantire l'obiettivo e al tempo stesso la seria applicazione dell'articolo.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, il parere del relatore è contrario perché la soppressione dell'articolo rappresenterebbe in effetti la distruzione della sostanza stessa di questo disegno di legge per gran parte della sua intelaiatura.

L'emendamento 3.6 è stato ritirato. Per quanto riguarda l'emendamento 3.10, a me sembra che sia pleonastico.

RESCAGLIO. Lo ritiro, signor Presidente.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.7, che prevede la soppressione delle parole «o privati», ritengo che su di esso si dovrebbe aprire una discussione, perché evidentemente lo spirito del disegno di legge è precisamente quello di aprire questo tipo di iniziativa al concorso dei privati. Pertanto, se togliamo le parole «o privati» andiamo contro lo spirito del disegno di legge.

Quanto all'emendamento 3.2, ritengo si tratti di una considerazione di carattere grammaticale poiché non vi è alcuna intenzione di intendere soggetti soltanto pubblici o soltanto. Pur rendendomi pertanto conto delle imperfezioni dell'espressione utilizzata, preferisco quella originaria ed esprimo, quindi, parere contrario sull'emendamento 3.2.

Sono favorevole all'emendamento 3.8 che mi sembra confermi il giusto equilibrio tra i poteri. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.9 perché il fatto che siano indicati i «rappresentanti delle amministrazioni fondatrici» in luogo dei «rappresentanti dei fondatori» può significare uno stretto riferimento ad alcune categorie, mentre il nostro scopo è quello di prevedere partecipanti pubblici e privati. Sono altresì contrario all'emendamento 3.4 perché mi sembra che la procedura suggerita sia di scarsa praticabilità e che non sia opportuno demandare tale compito impersonalmente al Ministero. In fondo, nell'attuale testo viene utilizzata la formulazione «nominata dal Ministro» perché, di fatto, tutta l'attività di nomina è demandata al Ministro. Quindi, ritengo opportuno lasciare il testo così com'è e mantenere la responsabilità politica del Ministro nella scelta del presidente del comitato.

Quanto all'emendamento 3.5, introdurre il parere vincolante delle sovrintendenze competenti per materia e per territorio non mi sembra necessario tanto più che queste costituiscono organi dello stesso Ministero per i beni culturali: sembrerebbe piuttosto una forzatura che renderebbe più pesante la pratica di questa nuova funzione.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*
Il Governo esprime un parere conforme a quello espresso dal relatore. Quanto alla preoccupazione espressa dal senatore Marri sulle sovrintendenze, preciso soltanto che la loro funzione è sempre e comunque quella di controllo. Anche in questo caso, quindi, non verrebbe sbiadita, elusa o annullata la competenza tipica delle sovrintendenze. Assicuro pertanto il senatore Marri sulla inesistenza di tale pericolo.

Esprimo infine un parere favorevole sull'emendamento 3.11 del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.6 e 3.10 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Mele.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Mele.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione sono preclusi gli emendamenti 3.9, 3.4 e 3.5.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 4.

Art. 4.

(Scuole di restauro)

1. Presso gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali possono essere istituite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, sezioni delle scuole di restauro dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Opificio delle pietre dure, previste dalle leggi 22 luglio 1939, n. 1240, e 20 gennaio 1992, n. 57. Le sezioni sono istituite, su proposta dei direttori delle scuole, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. L'ordinamento interno, le modalità di accesso, nonché i criteri per la selezione del personale docente e per lo svolgimento dei corsi delle scuole di cui al comma 1, sono stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,50.